

MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO PREVISTO AI SENSI DEL D.M. 05/08/2011 E SMI (PREVENZIONE INCENDI)

(Revisione ottobre 2016)

Premessa

Con il D.M. 05/08/2011 sulle "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139" ex DM 818/84, sono state introdotte alcune novità in merito alla formazione per l'iscrizione nei sopraccitati elenchi e il suo mantenimento.

Ai sensi dell'art. 7 del suddetto provvedimento *"per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del Decreto per coloro già iscritti a tale data"* (27 agosto 2011).

Con la Circolare Ministeriale del 25/05/12 prot. 7213, il Dipartimento dei VV.F. regola l'erogazione di tali corsi di formazione indicando, all'allegato 2, tutti i requisiti di validità.

Tutti gli iscritti che intendono partecipare a corsi organizzati da enti esterni sono pertanto invitati a verificare preventivamente la rispondenza del corso ai requisiti prescritti.

E' inoltre fatta precisa segnalazione dalla C.M. che è riconoscibile valevole ai fini dell'aggiornamento la partecipazione a moduli del corso abilitante e la ripetizione di moduli (tematiche) già affrontate o non rientranti fra quelle indicate.

Modalità per la registrazione delle ore di aggiornamento acquisite

Premesso che la circolare del Ministero dell'Interno prot. 0016466 del 05/12/2013 che recita *"... al termine di ogni evento formativo il soggetto organizzatore provvede a trasmettere ai rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza, i nominativi dei professionisti che abbiamo partecipato con esito positivo all'evento..."*.

Si comunica che:

- le ore di aggiornamento acquisite dai propri iscritti saranno registrate dall'OAT sul portale dei VVF su comunicazione dell'ente formatore:

- gli iscritti che nel portale dei VVF non dovessero trovarsi registrati i percorsi formativi svolti, sono invitati prioritariamente a verificare presso i soggetti formatori l'avvenuta segnalazione all'OAT.

- gli aggiornamenti acquisiti non possono essere registrati dall'OAT fino a quando il soggetto formatore non ha provveduto alla registrazione del corso erogato sullo stesso portale dei VVF (e segnalato all'OAT i nominativi degli aventi diritto).

E' pertanto sospesa la precedente procedura di richiesta di registrazione degli aggiornamenti da parte del singolo partecipante essendo onere di competenza del soggetto formatore.